



REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

La Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana

composta dai signori magistrati:

dott. Vincenzo Lo Presti Presidente

dott. Giuseppe Colavecchio Consigliere relatore

dott. Marco Smioldo Consigliere

dott. Francesco Albo Consigliere

dott.ssa Giuseppa Cernigliaro Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 63/A/2024

nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n. 6910 del

registro di segreteria, depositato in data 14/12/2023, promosso da

- I.N.P.S. in persona del direttore regionale pro tempore, rappresentato

e difeso dall'avv. Francesco Gramuglia

(avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it), dall'avv. Tiziana

Giovanna Norrito (avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it) e dall'avv.

Antonella Patteri (avv.atonella.patteri@postacert.inps.gov.it), giusta

procura agli atti;

contro

- omissis, nato a omissis il omissis, omissis, nata a omissis l'omissis,

in qualità di eredi legittimi di omissis, deceduta il omissis, nonché

omissis, nato il omissis, in qualità di coniuge superstite rinunciataro

all'eredità di omissis e titolare della pensione di reversibilità,

rappresentati e difesi dall'avv. Antonino Arizia, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Messina, via Camiciotti n. 102, con domicilio digitale [avvantoninoarizia@cnfpec.it](mailto:avvantoninoarizia@cnfpec.it);

avverso

la sentenza n. 892 del 2022, emessa dalla sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana, depositata il 20/12/2022 e pubblicata il 22/12/2022.

Letti gli atti ed i documenti di causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 18/4/2024, l'avv. Tiziana Giovanna Norrito per l'I.N.P.S. e l'avv. Antonino Arizia per *omissis*, *omissis* e *omissis*.

Ritenuto in

FATTO

1. *omissis*, già dirigente medico presso gli Ospedali Riuniti Papardo-Piemonte di Messina fino al *omissis*, impugnava il provvedimento dell'I.N.P.S. n. *omissis* con il quale le era stata conferita la pensione diretta di inabilità di cui all'articolo 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con un *bonus* contributivo di 3 anni e 7 mesi, ovvero sino al raggiungimento del 60° anno di età.

1.1. All'uopo, la ricorrente, previo richiamo all'articolo 15-*nonies* del decreto legislativo n. 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'articolo 22, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, secondo cui per i dirigenti medici il limite massimo per il collocamento a riposo era stabilito "al compimento del sessantacinquesimo anno di età ovvero su istanza dell'interessato al maturare del quarantesimo

*anno di servizio effettivo” purché non oltre il 70° anno di età, sosteneva che avrebbe potuto usufruire della permanenza in servizio sino a tale ultimo limite anagrafico (che avrebbe raggiunto nel 2033, con 38 anni di contributi), con un bonus contributivo complessivo di 13 anni.*

In conclusione, quindi, chiedeva:

*“1) Dire e dichiarare che il raggiungimento dell’età pensionabile per il caso di specie è fissato nel limite del 70° anno di età per i motivi esposti in diritto.*

*2) A modifica del provvedimento di liquidazione della pensione di inabilità assoluta riconoscere dovuto il bonus ex art. 2 comma 12 L. 335/1995 pari a 13 anni a fronte dei tre anni e 7 mesi riconosciuti dall’INPS.*

*3) Ordinare all’INPS di ricalcolare la pensione su trentotto anni di contributi e condannare l’ente al pagamento della differenza dei ratei di pensione a decorrere dal omissis con interessi di legge sui ratei maturati e maturandi sino all’effettivo pagamento.*

*4) Con vittoria di spese e compensi del giudizio”.*

1.2. L’I.N.P.S., nella memoria di costituzione, chiedeva il rigetto del ricorso; sosteneva, previo richiamo alla normativa di riferimento, che al beneficiario della pensione di inabilità spettasse *“un bonus o un’anzianità convenzionale considerando l’attività fino al compimento del 60° anno di età, ovvero fino al 40° anno di servizio. Tra i due, viene attribuito il dato più facilmente raggiungibile. Nello specifico, l’iscritta è cessata dall’attività di lavoro all’età di 56 anni, 4 mesi e 18 giorni, pertanto, come si vede a pag. 5 delle Determine, le è stato riconosciuto*

*un bonus di 3 anni e 7 mesi, considerando la cessazione dall'attività lavorativa all'età di 60 anni".*

2. La locale sezione di primo grado, con la sentenza n. 892 del 2022, accoglieva integralmente il ricorso.

All'uopo, sosteneva che poiché il legislatore non aveva indicato, espressamente, una determinata età per il collocamento a riposo ai fini del calcolo della pensione di inabilità dovesse farsi riferimento, per i dirigenti medici, al limite previsto dall'articolo 15-*nonies* del decreto legislativo n. 502 del 1992, in luogo di quello di 60 anni indicato dall'I.N.P.S. sulla base dell'articolo 1, comma 15, della legge n. 335 del 1995; ciò in quanto, al momento dell'entrata in vigore di quest'ultima disposizione normativa, *"il limite di età per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici non poteva essere univocamente individuato nei sessanta anni, considerata [...] l'esistenza di diversi maggiori limiti di età"*.

3. L'I.N.P.S., avvalendosi del patrocinio dell'avv. Francesco Gramuglia, dell'avv. Tiziana Giovanna Norrito e dell'avv. Antonella Patteri, con atto di appello depositato in data 14/12/2023, impugnava la predetta sentenza.

3.1. L'ente previdenziale lamentava la violazione dell'articolo 15-*nonies*, comma 1, del decreto legislativo n. 502 del 1992, nonché dell'articolo 2, comma 12, della legge n. 335 del 1995, dell'articolo 9, comma 3, del decreto ministeriale n. 187 del 1997, dell'articolo 1, comma 15, della legge n. 335 del 1995 e dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 503 del 1992.

In particolare, pur consapevole dell'orientamento di questa

Corte circa il criterio di computo del *bonus* in questione, riteneva che, pur volendo aggiornare il limite di età di 60 anni introdotto dal decreto ministeriale n. 187 del 1997 con quello previsto da successive disposizioni normative, in ogni caso per i dirigenti medici l'età pensionabile non poteva ritenersi fissata a 70 anni; infatti, l'età pensionabile per la suddetta categoria di professionisti, giusta l'articolo 15-*nonies*, comma 1, del decreto legislativo n. 502 del 1992, era fissata a 65 anni e il trattenimento in servizio fino a 70 anni costituiva un'opzione rimessa all'interessato che non poteva "*considerarsi avverata per fictio iuris riconducibile allo stato inabilitante*", non essendo accertabile il concreto l'esercizio di tale opzione; inoltre, non era possibile verificare se, una volta esercitata la suddetta opzione, fosse accolta dall'amministrazione datoriale.

3.2. In conclusione, l'I.N.P.S. chiedeva:

*"- Accogliere il presente appello e per l'effetto annullare la Sentenza impugnata e dichiarare non sussistente il diritto di parte ricorrente alla riliquidazione della pensione di inabilità assoluta di cui è titolare.*

*- Ritenere e dichiarare che il bonus ex art. 2 comma 12 l. 335/95 va parametrato all'età pensionabile di 65 anni per i dirigenti medici ex art. 15-*nonies*, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502.*

*- Con il favore delle spese o, in subordine, con la compensazione".*

4. *omissis*, *omissis*, nonchè *omissis*, i primi in qualità di eredi legittimi di *omissis*, nelle more deceduta, l'ultimo in qualità di coniuge superstite rinunciatario all'eredità e titolare della pensione di

reversibilità, avvalendosi del patrocinio dell'avv. Antonino Arizia, si costituivano in giudizio con memoria depositata in data 25/3/2024.

4.1. Gli appellati eccepivano l'inammissibilità dell'atto di appello dell'I.N.P.S. poiché contraddittorio *“tra quanto eccepito in primo grado nella memoria di costituzione, tra quanto dedotto nell'atto di appello e quanto poi richiesto nelle conclusioni”*; infatti, il suddetto ente previdenziale in primo grado aveva sostenuto che il limite di età fosse di 60 anni, per poi ritenere nell'atto di appello che il suddetto limite per i dirigenti medici fosse di 65 anni e, tuttavia, chiedere nelle conclusioni la riforma integrale della sentenza.

4.2. Gli appellati in questione sostenevano, poi, che la sentenza impugnata fosse incensurabile per avere riconosciuto alla sig.ra *omissis* il *bonus* contributivo sino ai 70 anni di età.

All'uopo, precisavano che l'esercizio della facoltà di proseguire il servizio fino a 70 anni fosse insindacabile da parte dell'amministrazione giacché l'articolo 15-*nonies*, comma 1, del decreto legislativo n. 502 del 1999 non concedeva alcuna facoltà di accettazione; inoltre, richiamavano l'art. 5-*bis* del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, che aveva previsto, *“al fine di assicurare un efficace assolvimento dei compiti primari della salute affidati al Ministero della salute”* e in deroga alla precedente normativa, la possibilità di presentare la domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio anche oltre il limite dei 40 anni di servizio effettivo purché *“non oltre il settantesimo anno di età”*; per cui *“il termine ultimo di pensione per la omissis era il*

*raggiungimento dei 70 anni di età”.*

Gli appellati, così, concludevano:

*“1) Dire e dichiarare l'appello inammissibile e comunque rigettarlo perché infondato ed inattendibile confermando in ogni sua parte la sentenza impugnata.*

*2) Conseguentemente in esito alla circostanza che la omissis è deceduta in data omissis, condannare l'INPS al pagamento della differenza degli arretrati di pensione maturati dal omissis al omissis con gli interessi di legge a favore degli eredi omissis e omissis.*

*3) In subordine e nella ipotesi in cui non dovesse essere ritenuta l'età pensionabile al raggiungimento dei 70 anni, dire e dichiarare che il raggiungimento dell'età pensionabile è fissato nel limite del 65° anno di età ed a modifica del provvedimento di liquidazione della pensione di inabilità assoluta riconoscere dovuto il bonus contributo figurativo pari ad 8 anni a fronte dei 3 anni e 7 mesi riconosciuti dall'INPS.*

*4) Conseguentemente in esito alla circostanza che la omissis è deceduta in data omissis, condannare l'INPS al pagamento della differenza degli arretrati di pensione maturati dal omissis al omissis con gli interessi di legge a favore degli eredi omissis e omissis.*

*5) Con vittoria di spese e compensi del presente grado del giudizio”.*

5. All'udienza del 18/4/2022:

- l'avv. Tiziana Giovanna Norrito per l'I.N.P.S. eccepiva l'inammissibilità della domanda formulata, in subordine, dagli appellati nella comparsa di costituzione, con la quale chiedevano che, in caso di accoglimento dell'appello, il *bonus* contributivo fosse parametrato al

raggiungimento del 65° anno di età, essendo una domanda nuova; per

il resto, reiterava le conclusioni contenute nell'atto di appello;

- l'avv. Antonino Arizia per *omissis*, *omissis* e *omissis*, insisteva su quanto esposto nella memoria di costituzione e precisava che non era stata formulata alcuna domanda nuova poiché, in conformità al brocardo "*il più contiene sempre il meno*", era stata ridotta la richiesta originaria.

Considerato in

#### DIRITTO

1. La sig.ra *omissis*, già dirigente medico, con il libello introduttivo del giudizio di primo grado, ha impugnato il provvedimento dell'I.N.P.S. n. *omissis* con il quale le è stata conferita la pensione diretta di inabilità di cui all'articolo 2, comma 12, della legge n. 335 del 1995, con un *bonus* contributivo di 3 anni e 7 mesi, ovverosia fino al raggiungimento del 60° anno di età, ed ha chiesto che, a modifica del suddetto provvedimento impugnato, fosse riconosciuto un *bonus* contributivo complessivo di 13 anni, ovverosia fino al raggiungimento del 70° anno di età, domanda integralmente accolta dal giudice di primo grado, con la sentenza n. 892 del 2022.

2. Individuato il *thema decidendum*, è necessario esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dagli eredi dell'originaria ricorrente, oggi appellati.

L'eccezione non è fondata.

L'I.N.P.S., pur consapevole del diverso orientamento della giurisprudenza di questa Corte circa il criterio di computo del *bonus*

contributivo previsto all'articolo 2, comma 12, della legge n. 335 del 1995, ha chiesto, comunque, la riforma della sentenza impugnata poiché l'età di pensionamento per i dirigenti medici non può ritenersi fissata al compimento del 70° anno di età, difendendo in tal modo il provvedimento n. *omissis*, di avvenuto conferimento della pensione di inabilità.

Sotto tale profilo non si ravvisa alcuna contraddizione.

L'ente previdenziale, altresì, ha chiesto che il limite di età per i dirigenti medici sia individuato nel compimento del 65° anno e tale domanda deve intendersi come subordinata a quella volta ad ottenere l'annullamento integrale della sentenza, avendo il giudice di primo grado errato nell'individuare il 70° anno di età, quale limite di collocamento a riposo dei dirigenti medici.

3. Ciò posto, è necessario esaminare la domanda principale contenuta nell'atto di appello.

3.1. L'articolo 15-*nonies*, comma 1, del decreto legislativo n. 502 del 1992, prevede: *“Il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, è stabilito al compimento del sessantacinquesimo anno di età, ovvero, su istanza dell'interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso il limite massimo di permanenza non può superare il settantesimo anno di età e la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti”*.

La formulazione della disposizione normativa in questione nel

prevedere la possibilità, su istanza dell'interessato, di rimanere in servizio fino al compimento del 70° anno di età, a condizione che non venga superato il requisito dei quarant'anni di servizio effettivo, non attribuisce al dirigente medico alcun diritto soggettivo poiché l'opzione è subordinata al mancato aumento del numero dei dirigenti; conseguentemente, non può ritenersi verificata tale ultima circostanza al momento in cui è attribuita la pensione di cui all'articolo 2, comma 12, della legge n. 335 del 1995 e - contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza impugnata che sul punto ha accolto il ricorso di primo grado - il limite massimo di età per i dirigenti medici non può ritenersi pari a 70 anni.

3.2. Né a conclusione diversa si può giungere attraverso il richiamo, effettuato dagli appellati, all'art. 5-bis del decreto legge n. 162 del 2019 convertito dalla legge n. 8 del 2020, secondo cui “[...] *fino al 31 dicembre 2022, in deroga al comma 1 dell'articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, i dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale nonché i dirigenti di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, possono presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo, comunque non oltre il settantesimo anno di età*”.

La suddetta norma, infatti, se da un lato ha eliminato il requisito dei 40 anni di servizio effettivo, dall'altro ha previsto una domanda di “autorizzazione” alla prosecuzione dell'attività lavorativa fino al 70° anno di età; ciò denota come anche in questo caso non sia stato

attribuito al dirigente medico alcun diritto soggettivo, bensì l'esercizio di una facoltà rimessa all'autorizzazione dell'amministrazione.

3.3. In conclusione, il limite di età per il dirigente medico non coincide con il compimento del 70° anno di età e, pertanto, non può essere attribuito il *bonus* contributivo "ex art. 2 comma 12 L. 335/1995 *pari a 13 anni a fronte dei tre anni e 7 mesi riconosciuti dall'INPS*", come richiesto dalla sig.ra *omissis* e come riconosciuto nella sentenza impugnata.

4. Per quanto riguarda la domanda, formulata dagli appellati in via subordinata, di considerare il limite di età al compimento del 65° anno anziché del 70°, con l'attribuzione di un conseguente minor *bonus* contributivo, deve osservarsi che tale domanda non è stata formulata in primo grado e, pertanto, non può essere esaminata in questa sede, stante il divieto di "*nova*" contenuto nell'articolo 193 del codice di giustizia contabile.

5. L'appello dell'I.N.P.S. deve essere accolto e, conseguentemente, deve essere annullata la sentenza impugnata.

Tenuto conto della particolarità della controversia, sussistono i presupposti di legge per compensare le spese di lite.

P. Q. M.

La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana - definitivamente pronunciando

- accoglie l'appello dell'I.N.P.S. e per l'effetto annulla la sentenza n. 892 del 2022 della locale Sezione territoriale di primo grado;
- compensa le spese del giudizio.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 18 aprile

2024.

L'Estensore

Il Presidente

Dott. Giuseppe Colavecchio

Dott. Vincenzo Lo Presti

F.to digitalmente

F.to digitalmente

Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge.

Palermo, 6/05/2024

Il Funzionario preposto

Dott.ssa Pietra Allegra

F.to digitalmente